LEGISLATURA XVIII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 APRILE 1894

chiara, che assolutamente merita di essere spiegata.

Presidente. Desidera di parlare onorevole Mecacci?

Mecacci, della Commissione. Incaricato di rappresentare l'onorevole Graziadio, relatore della Commissione per la domanda a procedere contro l'onorevole Comandini, mi trovo in una posizione veramente angustiata, inquantochè nelle due Commissioni delle quali ho fatto parte mi sono trovato in assoluto disaccordo coi miei colleghi, avendo votato per la concessione dell'autorizzazione a procedere in ambedue i casi.

D'altronde, l'onorevole Brunialti ha toccato, non solo la questione che riguarda l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Galimberti della quale è relatore, ma anche quella che riguarda l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Comandini, della quale relatore non è esso.

Mi permetterà quindi l'egregio collega che io adesso, come nell'Ufficio, mi metta in contraddizione con lui. Quali difatti sono i criterii dai quali è partita la Commissione per concedere l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Comandini? In questi criterii c'è una ragione politica, c'è una ragione giuridica, e c'è infine una ragione d'ordine procedurale.

E dico che c'è una ragione politica, e una ragione giuridica, perchè ho imparato in questa Camera, oltre che dai miei studi, che l'articolo 45 dello Statuto non rappresenta altro che una garanzia politica, ossia, si applica a scopo politico ed in materia politica. E quindi comprendo come si sia negata l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Imbriani per un articolo il quale costituirebbe un reato politico. Ma, d'altra parte, qui non si tratta di materia politica, nè è sorto per nulla il sospetto d'intrusione del potere politico; si tratta puramente e semplicemente di un reato perseguibile a querela di parte. Si tratta d'uno di quei reati, nei quali è questione dell'onore di un cittadino, e nei quali l'azione penale è lasciata nel dominio della parte offesa.

C'è poi anche, come dissi, una ragione d'ordine procedurale, inquantochè il processo è già iniziato contro il gerente del giornale. Si tratta d'un fatto complesso, imputabile a più persone, quindi non è logico, non è equo permettere l'esercizio dell'azione penale contro uno degli imputati, e negarlo contro l'al-

tro. Affinchè giustizia sia fatta intiera, è mestieri che il processo si svolga senza limitazioni, così riguardo al gerente, come riguardo al direttore del giornale, come pure riguardo a chiunque potesse risultare responsabile dello stesso reato.

Ma l'egregio collega disse che il processo non è istruito, ed aggiunse che bisogna avvertire i Procuratori generali, che non mandino alla Camera i processi, se non quando l'istruzione sia completa.

Ma osservo che si tratta di autorizzazione a procedere: la parola stessa vi indica, adunque, che si tratta di iniziare un procedimento, e non già di deliberare su di un procedimento compiuto. Si domanda l'autorizzazione, appunto, per compiere i necessari atti d'istruttoria, che non si possono compiere senza l'autorizzazione della Camera.

Nella specie si tratta di chiamare l'onorevole Comandini, d'interrogarlo sulle sue qualità, e sulla sua possibile partecipazione a questo reato di diffamazione.

Si dice, inoltre, che diversa è la condizione dell'onorevole Comandini da quella dell'onorevole Galimberti.

Anche questo non è esatto.

Qui mi dispiace parlare dell'onorevole Galimberti, pel quale la Camera ha già negato la autorizzazione a procedere; ma la mia coscienza m'impone di dir chiaro e netto il mio pensiero. La posizione dell'onorevole Comandini, a mio modo di vedere, è forse più favorevole di quel che non sia la posizione dell'onorevole Galimberti.

Infatti pel Galimberti c'è nel processo un certificato dell'ispettore di pubblica sicurezza, nel quale è detto che egli fu dichiarato direttore della Sentinella delle Alpi, e che, dopo questa dichiarazione, nessun'altra diversa dichiarazione è stata fatta.

Aggiungasi che il Galimberti è proprietario della tipografia del giornale; e che la querela è stata data non soltanto (e questo è il punto giuridico fondamentale) contro il gerente e contro il direttore, ma contro chiunque possa aver partecipato al reato di diffamazione, sotto qualunque forma, anche di complicità; e quindi anche contro chi abbia, per esempio, ispirato l'articolo, o partecipato comunque al reato.

Invece l'onorevole Comandini non è dichiarato direttore del giornale, perchè il direttore c'era, ed era il signor Torelli: il Comandini